



COMUNE di MINERVINO DI LECCE

Provincia di Lecce

ORIGINALE

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

n.200 del 27-11-2025

Ufficio	TRIBUTI
Assessorato	
Istruttore / R.U.P.	
Responsabile P.O.	

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2026

L'anno duemilaventicinque addì ventisette del mese di novembre alle ore 18:00, in Minervino di Lecce nella Sala adunanze della Sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. Marte Antonio e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Assessori:

Antonio Marte	Sindaco	P
Nicola Guglielmo	Vice Sindaco	P
Flavio Pezzulla	Assessore	P
Grazia Maggio	Assessore	P
Claudia Lazzari	Assessore	A

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Partecipa il Segretario Comunale: Dott.ssa Manuela Rizzo

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Parere: Favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica.

Minervino di Lecce, 27-11-2025

Il Responsabile del Settore
Avv. Beatrice Forte

Parere: Favorevole sulla proposta per la regolarità contabile.

Minervino di Lecce, 27-11-2025

Il Responsabile del Settore
Avv. Beatrice Forte

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con l'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo municipale" è stata introdotta la possibilità per i comuni capoluoghi di provincia di istituire, con delibera di Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che soggiornano nelle strutture ricettive ubicate nel proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità e stagionalità;
- l'art. 42, comma 2 lettera f) del D. Lgs. 267/2000 dispone che il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente all'istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, che rientra nelle competenze della Giunta Comunale;
- ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.L. n. 50/2017: *"A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16 lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi"*;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 30/01/2025 con la quale sono state fissate le tariffe dell'Imposta di Soggiorno per l'anno 2025;

RICORDATO che:

- sono tenuti al pagamento dell'Imposta di Soggiorno coloro che pernottano nelle strutture ricettive: alberghi, villaggi turistici, residenze turistiche, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze in affitto in forma imprenditoriale e non, esercizi di affittacamere, case per ferie ed ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili ad una o più delle precedenti categorie, situate nel Comune di Minervino di Lecce;
- l'imposta è corrisposta per persona e per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Minervino di Lecce, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi;
- l'imposta è dovuta nel solo periodo dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno;

DATO ATTO che le tariffe attualmente vigenti sono come di seguito riportate:

Tipologia di struttura	Tariffa in €
a) STRUTTURE ALBERGHIERE	
Alberghi e residence turistico alberghiere:	
1 stella	1,50 €
2 stelle	1,50 €
3 stelle	1,50 €
4 stelle	2,00 €
5 stelle	2,50€
b) STRUTTURE EXTRALBERGHIERE	
Alloggi privati (affittacamere non professionali)	1,50 €
Affittacamere professionali	1,50 €

Bed & breakfast	1,50 €
----------------------------	--------

DATO ATTO altresì che il relativo gettito, così come disposto dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione del territorio nell'ambito delle funzioni e compiti spettanti ai Comuni tra cui:

- marketing turistico e territoriale;
- realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche e culturali;
- progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
- sviluppo di punti di accoglienza ed informazione per i turisti;
- cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con Regione ed altri Enti Locali;
- progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con L. n. 214/2011, comma 15-quater, come introdotto dal D.L. 34/2019, convertito con L. 58/2019, che prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 del citato decreto;

VISTI:

- a) l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

- *15 - A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero*

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

- *15 bis - Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*
- *15 ter - A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*
- *15 quater - A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale;*

VALUTATA la necessità di non procedere a variazioni rispetto a quanto deliberato nell'anno 2025;

VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

VISTA la Legge 267/2000;

VISTO il D.lgs. 14/03/2011 n. 23;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI CONFERMARE** per l'anno 2026 le tariffe dell'Imposta di Soggiorno per persona e per pernottamento suddivise per tipologia di struttura e categoria:

Tipologia di struttura	Tariffa in €
<i>a) STRUTTURE ALBERGHIERE</i>	
Alberghi e residence turistico alberghiere:	
1 stella	1,50 €
2 stelle	1,50 €
3 stelle	1,50 €
4 stelle	2,00 €
5 stelle	2,50€
<i>b) STRUTTURE EXTRALBERGHIERE</i>	
Alloggi privati (affittacamere non professionali)	1,50 €
Affittacamere professionali	1,50 €
Bed & breakfast	1,50 €

3. **DI DARE ATTO** che l'imposta trova applicazione dal 1° aprile al 30 settembre;

4. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione triennio 2026/2028, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;
5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze per la Pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale ai sensi di quanto previsto dal D.L. 201/2011, con efficacia dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione;
6. **DI DISPORRE** idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti delle tariffe deliberate;

Infine, la Giunta Comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata votazione

DELIBERA

1. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/00.

Sottoscritto come per legge.

Il Presidente
Dott. Antonio Marte

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Manuela Rizzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata. Il documento informatico è conservato digitalmente nella banca dati dell'Ente.